



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

“SC GESTIONE CONTRATTI”

N. 694

DEL 10/11/2023

OGGETTO

ID10SER206.2 (CIG 9544394B15) SERVIZIO FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
delegato Marco Zanon

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Proposta di Determinazione n. 698 del 06/11/2023

Oggetto: ID10SER206.2 (CIG 9544394B15) SERVIZIO FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Preambolo

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente della Regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della S.C. "Gestione Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17.12.2020, quale Responsabile del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto;
- Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22/09/2022 di adozione del "Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali" di ARCS;
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.sm.i.;
- la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021;

Istruttoria e motivazione dell'atto

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 117 del 23/02/2023, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per l'incontinenza, a favore degli Enti del SSR del Friuli Venezia Giulia, alla società SANTEX S.P.A., per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e per un importo complessivo presunto pari ad € 8.211.180,74;
- la Convenzione per il servizio come sopra evidenziato (Prot. n. 13870 del 05/04/2023) sottoscritta tra ARCS e l'operatore economico SANTEX S.P.A., per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

Riscontrato che la società SANTEX S.P.A. ha trasmesso istanza di subappalto (nota acquisita al prot. Arcs n. 35967 in data 02/10/2023), indicando l'operatore economico REGINI GROUP S.R.L.S. con sede legale in Pasiano di Pordenone (PN) C.F. e P. Iva 01722560933, quale società subappaltatrice cui affidare il servizio di trasporto e consegna a domicilio dei prodotti (ausili per l'incontinenza) agli assistiti, e servizi accessori;

Dato atto che l'art. 13 del Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per l'incontinenza di cui alla procedura in oggetto, prevede espressamente che il Fornitore possa affidare in subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nella misura massima del 30%;

Visto che il contratto di subappalto trasmesso dalla società SANTEX S.P.A., ed agli atti del competente ufficio di ARCS, prevede un importo complessivo presunto pari ad € 46.873,80 (Iva esclusa) per il

periodo compreso dalla data del presente provvedimento sino al 31/12/2023, come da nota acquisita al prot. ARCS n. 37828 del 17/10/2023;

Considerato che l'importo di cui al contratto di subappalto oggetto di autorizzazione rientra nel limite previsto di cui agli atti della procedura di gara del 30%;

Rilevato che con il contratto di cui sopra, sono state acquisite le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni da subappaltare, e le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs 50/2016;

Preso atto che l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. (art. 105, c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Dato atto che relativamente alla Società subappaltatrice sono state esperite le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia con esito positivo (Art. 105, comma 4, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016), di cui alla documentazione conservata in atti da ARCS;

Verificata, pertanto, la conformità della documentazione sopraelencata, a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e ritenuto che sussistano i motivi di fatto e di diritto per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto sopraindicato;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon (Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022);

Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Attestazione di compatibilità economica dell'atto

si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio delle Aziende del SSR;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

• **di autorizzare** la società SANTEX S.P.A. a subappaltare i servizi di cui al contratto di subappalto (servizio di trasporto e consegna al domicilio dei prodotti agli assistiti, e relativi servizi accessori) alla società REGINI GROUP S.R.L.S. con sede legale in Pasiano di Pordenone (PN) C.F. e P. Iva 01722560933 come sopra identificata, per un importo complessivo presunto pari ad € 46.873,80 (Iva esclusa) per il periodo compreso dalla data del presente provvedimento sino al 31/12/2023;

2. di stabilire che il suindicato contratto avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, che il servizio oggetto di subappalto dovrà essere espletato dall'impresa subappaltatrice alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;

3. di precisare che ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore e, per suo tramite il subappaltatore, dovranno trasmettere, se del caso, prima dell'inizio delle prestazioni, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, oltreché la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08;

4. di attestare che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio delle Aziende del SSR;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza;

6. di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

Il Responsabile del Procedimento
SC GESTIONE CONTRATTI
Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e trascritte.

- 1. di autorizzare** la società SANTEX S.P.A. a subappaltare i servizi di cui al contratto di subappalto (servizio di trasporto e consegna al domicilio dei prodotti agli assistiti, e relativi servizi accessori) alla società REGINI GROUP S.R.L.S. con sede legale in Pasiano di Pordenone (PN) C.F. e P. Iva 01722560933 come sopra identificata, per un importo complessivo presunto pari ad € 46.873,80 (Iva esclusa) per il periodo compreso dalla data del presente provvedimento sino al 31/12/2023;
- 2. di stabilire** che il suindicato contratto avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, che il servizio oggetto di subappalto dovrà essere espletato dall'impresa subappaltatrice alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;
- 3. di precisare** che ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore e, per suo tramite il subappaltatore, dovranno trasmettere, se del caso, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, oltreché la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08;
- 4. di attestare** che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio delle Aziende del SSR;
- 5. di trasmettere** il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza;
- 6. di dare atto** che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--